CAMERA DEI DEPUTATI N. **7264**-A

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TURRONI

Disposizioni in materia di aspettative, permessi e indennità degli amministratori degli Enti parco nazionali

Presentata il 26 luglio 2000

(Relatore: **SABATTINI**)

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), il 22 febbraio 2001, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

La Commissione finanze,

sottolineata l'opportunità di riformulare il comma 5, dell'articolo 2, al fine di prevedere un rimborso pieno degli oneri sostenuti dai datori di lavoro in connessione alle ore ed alle giornate di assenza dei dipendenti impegnati nelle funzioni di cui al medesimo articolo, anche con riferimento agli oneri indiretti, quali, ad esempio, quelli connessi al godimento delle ferie o agli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

l'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, sia riformulato nel modo seguente: « Alle somme rimborsate si applica l'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67. ».

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 7264, recante « Disposizioni in materia di aspettative, permessi e indennità degli amministratori degli Enti parco nazionali »;

premesso che:

il nuovo testo in esame, risultante dalle modifiche apportate alla proposta di legge Turroni C. 7264 dalla I Commissione Affari costituzionali nel corso dell'esame in sede referente, disciplina il regime delle aspettative e dei permessi del presidente e del vice presidente degli Enti parco nazionali nonché il regime delle indennità, dei rimborsi spese e delle indennità di missione degli amministratori degli Enti parco nazionali, con particolare riferimento al presidente, al vice presidente, ai componenti della giunta esecutiva ed ai componenti del consiglio direttivo, non prevedendo peraltro alcuna disciplina relativamente al collegio dei revisori dei conti, nonostante questo sia incluso tra gli organi degli Enti parco nazionali, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 394 del 1991;

all'articolo 2 sono disciplinate le aspettative ed i permessi per i presidenti ed i vice presidenti degli Enti parco, prevedendosi che se sono lavoratori dipendenti possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato, e che i membri della giunta esecutiva hanno il diritto di assentarsi per partecipare alle riunione dell'organo, nonché che le relative spese siano a carico dell'Ente parco e le somme rimborsate sono esenti da IVA;

all'articolo 3, comma 1, si prevede che le indennità di carica ed i gettoni di presenza siano stabiliti con decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

l'intera materia relativa allo *status* degli amministratori locali è ora disciplinata dal capo IV, titolo III, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare agli articoli 79 (permessi e licenze), 80 (oneri per permessi retribuiti), 81 (aspettative), 82 (indennità) e 84 (rimborsi spese e indennità di missione);

l'articolo 80 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è oggetto di modifiche da parte del disegno di legge recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, delega in materia di trasferimenti erariali, disposizioni concernenti gli enti locali e modifiche al testo unico sull'ordinamento degli stessi adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (A.C. 7426), già approvato dal Senato,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un termine entro il quale debba essere approvato il decreto previsto all'articolo 3, comma 1;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare il testo in esame con quanto previsto dall'articolo 3 del disegno di legge

recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, delega in materia di trasferimenti erariali, disposizioni concernenti gli enti locali e modifiche al testo unico sull'ordinamento degli stessi adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (A.C. 7426), recentemente approvato dal Senato.

PARERI DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, in favore dei membri della giunta esecutiva che siano lavoratori subordinati, fatti salvi i permessi di cui al comma 3 dell'articolo 2, la possibilità di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, in analogia a quanto previsto per gli amministratori locali dall'articolo 24, comma 4, della legge 3 agosto 1999, n. 265.

(Parere espresso il 14 novembre 2000).

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, in favore dei membri della giunta esecutiva che siano lavoratori subordinati, fatti salvi i permessi di cui al comma 3 dell'articolo 2, la possibilità di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, in analogia a quanto previsto per gli amministratori locali dall'articolo 24, comma 4, della legge 3 agosto 1999, n. 265.

(Parere espresso il 6 febbraio 2001).

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
(Amministratori degli Enti parco nazionali).	*(Amministratori degli Enti parco nazionali).*
1. La presente legge disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli Enti parco nazionali. Per amministratori si intendono il presidente, il vice presidente, i componenti della giunta esecutiva ed i componenti del consiglio direttivo.	1. La presente legge disciplina il regime delle aspettative **e** dei permessi **dei presidenti degli Enti parco nazionali, nonché il regime delle indennità, dei rimborsi spese e delle indennità di missione degli amministratori degli Enti parco nazionali.** **2. Ai fini della presente legge, per amministratori degli Enti parco nazionali si intendono il presidente, il vice presidente, i componenti della giunta esecutiva ed i componenti del consiglio direttivo.**
ART. 2.	ART. 2.
(Aspettative e permessi).	*(Aspettative e permessi).*
1. Agli amministratori di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano le disposizioni in materia di aspettative e di permessi previste dagli articoli 2 e 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, a favore degli amministratori locali.	1. **I presidenti degli Enti parco nazionali che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. Durante il periodo di collocamento in aspettativa gli oneri previdenziali sono a carico degli Enti parco nazionali.**
2. Gli amministratori di cui all'articolo 1, se lavoratori dipendenti, a richiesta, possono essere collocati, per tutto il periodo di espletamento del mandato, in aspettativa non retribuita. L'espletamento del mandato di amministrazione vale come servizio effettivamente prestato e costituisce impedimento per compiere il periodo di prova. Durante tale periodo gli oneri previdenziali sono a carico degli Enti parco nazionali.	*Soppresso.*
3. I lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che ricoprono la carica di compo-	**2.** I lavoratori dipendenti **facenti parte del consiglio direttivo degli Enti parco na-**

nente del consiglio direttivo dell'Ente parco nazionale hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui è convocato il rispettivo consiglio.

4. I lavoratori dipendenti, **pubblici o privati,** facenti parte della giunta esecutiva dell'Ente parco nazionale, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni dell'organo esecutivo per l'effettiva durata della seduta, comprensiva del tempo di trasferimento.

5. Le assenze di cui ai commi 3 e 4 sono retribuite dal datore di lavoro presso il quale i lavoratori dipendenti esercitano le funzioni. L'Ente parco nazionale, su richiesta dei datori di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto corrisposto per la retribuzione e l'assicurazione per le ore e le giornate di effettiva assenza del lavoratore. Le somme rimborsate sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.

ART. 3.

(Indennità).

1. Le indennità di carica, i gettoni di presenza, **le indennità di missione e i rimborsi spese** spettanti agli organi di amministrazione di cui all'articolo 1, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programma**zionali** hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui è convocato il **consiglio medesimo. Nel caso in cui il consiglio si svolga in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori del consiglio si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi per l'intera giornata successiva.**

3. I lavoratori dipendenti facenti parte della giunta esecutiva dell'Ente parco nazionale hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni **di tale organo per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.**

4. L'attività e i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'Ente parco.

5. Le assenze dal servizio **di cui ai commi 2 e 3** sono retribuite **al lavoratore** dal datore di lavoro. **Gli oneri per i permessi retribuiti sono a carico dell'Ente parco presso il quale i lavoratori rivestono la carica di amministratori. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Alle somme rimborsate si applica l'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67.**

ART. 3.

*(Indennità**, rimborsi spese e indennità di missione)**.*

1. Le indennità di carica **e** i gettoni di presenza spettanti **agli amministratori** di cui all'articolo 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

zione economica, **e sono determinati senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.**	
2. Ai fini della determinazione delle indennità spettanti al presidente, al vicepresidente, nonché ai componenti della giunta esecutiva e del consiglio direttivo degli Enti parco nazionali, il decreto di cui al comma 1 tiene conto delle indennità stabilite per il presidente, il vicepresidente, i componenti della giunta e i consiglieri delle province comprese nella fascia tra i 500 mila e i 700 mila abitanti.	*Soppresso.*
	2. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal territorio dell'Ente parco, previa autorizzazione del Presidente dell'Ente parco, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché una indennità di missione alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e per l'ammontare stabilito al numero 2) della tabella A allegata alla medesima legge, e successive modificazioni.
	3. La liquidazione del rimborso delle spese e dell'indennità di missione è effettuata su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
	4. Agli amministratori che risiedono fuori del territorio dell'Ente parco spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute degli organi di cui fanno parte, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
	5. Dall'attuazione della presente legge non discendono ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

DDL13-7264A
Lire 500